

ATTO N. DD 1054

DEL 17/03/2022

Rep. di struttura DD-UA0 N. 67

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE**

OGGETTO: COMUNE DI MONTALTO DORA - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Montalto Dora, la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 007-097185 del 26 giugno 2003, successivamente modificato con Variante Strutturale ex L.R. 1/2007, approvata con D.C.C. n. 35 del 20 dicembre 2011;
- ha approvato una Variante Parziale con deliberazione C.C. 8 giugno 2007, n. 22 ai sensi dell'articolo 17 L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 1 febbraio 2022, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al Piano Regolatore vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 777 del 8 febbraio 2022 (PEC ns. prot. n. 19551 stessa data), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_004/2022)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.258 abitanti nel 1971, 3.423 abitanti nel 1981, 3.559 abitanti nel 1991, 3.465 abitanti nel 2001, 3.450 abitanti nel 2011 e 3.349* abitanti al 1° gennaio 2021 (*dati ISTAT) dato, quest'ultimo che conferma un trend demografico in decrescita negli ultimi decenni;
- superficie territoriale di circa 736 ettari, dei quali circa 115 di pianura e 621 ettari di collina. La conformazione fisica-morfologica evidenzia 392 ettari con pendenze inferiori al 5%, 201 ettari con pendenza compresa tra il 5% ed il 25% e 143 ettari con pendenze superiori al 25%; in riferimento alla Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 381 ettari in *Classe I^a* di fertilità. Una porzione di circa 295 ettari è altresì interessata da "aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 9** della Città Metropolitana di Torino denominata "**EPOREDIESE**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'**Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 24 denominato "IVREA"** di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità"

di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi “sovracomunali” migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l’obiettivo della città diffusa.”;

- è individuato dall’articolo 20 del PTC2 come *“centro storico di tipo D di interesse provinciale”*;
- il PTC2 non lo individua tra gli Ambiti di diffusione urbana nè tra gli Ambiti Produttivi di Livello 1 o 2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A;
- infrastrutture viarie: il territorio è attraversato da un breve tratto del tracciato della S.S. n. 26 della Valle d’Aosta e dalla Strada Provinciale n. 75 dei *“Laghi Morenici”*; è altresì interessato dalla linea ferroviaria *“Chivasso-Ivrea-Aosta”*;
- assetto idrogeologico: è attraversato dal Torrente Dora Baltea, dalla Roggia dei Molini e dal Rio Montesino;
- tutela ambientale: il territorio comunale è interessato su una superficie di 341 ettari, dal Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE *“HABITAT-IT1110021-BC 10021”*, Sito di Interesse Comunitario (SIC), individuato dalla Regione Piemonte, denominato *“Laghi d’Ivrea”* e da una superficie di 346 ettari di aree di particolare pregio ambientale e paesistico denominata *“5 Laghi di Ivrea”* individuata dal PTC2;

dato atto che il Comune di Montalto Dora è adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5 del 1 febbraio 2022, di adozione della Variante Parziale n. 1, in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, l’Amministrazione Comunale, *“... intende ... risolvere, ... alcune criticità ... emerse nel corso del decennio di validità del Piano, in particolare per l’attuazione delle due aree più grandi: RT1 e RT2. ... oltre un’esigenza più puntuale, rappresentata dall’area ET10 già sede di un’attività di ricettività turistica e di ristorazione, ormai da oltre 10 anni inattiva. ...”*.

La Variante propone le seguenti modifiche:

1) **Area ET10 (aree per settore terziario)**: è interessata dalla presenza di un fabbricato costruito negli anni 70, adibito, sino a circa 10 anni fa, ad attività alberghiera, ad oggi inutilizzato. L’Amministrazione, in considerazione del contesto nel quale è inserito l’edificio, propone la modifica della destinazione d’uso dell’area in *residenziale*, al fine di consentirne la trasformazione in unità abitative. La superficie coinvolta è pari a mq 7.348 ed il volume realizzato ammonta a mq 5.285. La zona ET10 diventa quindi area **RC 58 (residenziale consolidato) priva di incremento volumetrico**, ai sensi dell’articolo 16 delle NTA del vigente Piano. Il lotto, nel quale ricade l’edificio oggetto di modifica della destinazione d’uso è, nella parte estrema, interessato da una porzione di area boscata, come segnalato anche dal PPR; la scheda normativa recepisce le *“prescrizioni particolari”* a tutela della citata area, richiamando l’articolo 8bis delle NTA;

2) Aree RT1 e RT2: *“Il Piano vigente prevede due ... aree di espansione a nord e a sud dell’edificio esistente, denominate RT1 (ST mq 24.200) e RT2 (ST mq 41.722), entrambe sottoposte a Strumento Esecutivo e disciplinate ... da una Scheda d’Area allegata alle NTA. Le due aree, introdotte ... dalla revisione urbanistica impostata ormai 15 anni fa, presentano densità contenute e comprendono l’obbligatoria attuazione di servizi, verde e infrastrutture utili a completare il sistema della **mobilità lenta** ... ad oggi non hanno avuto attuazione. E’ volontà dell’Amministrazione rendere ... fattibile ... la trasformazione di queste due aree promuovendone una parziale revisione ... entro i limiti fissati dall’Art. 17 comma 5 della Lur. ... La prima azione ... riguarda un leggero travaso delle funzioni previste nelle due aree RT, destinando una quota maggiore per le attività economiche sull’area RT1 ... la seconda azione ... è di ridurre leggermente l’ambito*

sottoposto a PEC di RT2, escludendo una porzione ... denominata RT2.1 ... che di fatto si trova già incuneata entro il tessuto abitativo del margine settentrionale del paese, ...”.

Pertanto l'area ET10 di ST mq 7.348 cede l'intera destinazione ad attività economiche all'area RT1, (capacità edificatoria pari a mc 5.285) e l'area RT2 trasferisce a RT1 una quota di edificabilità destinata ad attività economiche pari a mc 1.975. La percentuale di edificazione della zona RT1, destinata alle attività economiche, dal 10% passa al 60%.

Al tempo stesso l'area RT2 riceve una quota di destinazione residenziale da RT1, pari a mc 1.975 e la quota di residenziale dal 50% passa al 58% e quella per attività economiche dal 50% al 42%. Inoltre, su una porzione di quest'area viene esclusa dall'obbligo di PEC, allocando aree verdi e parcheggi pubblici, in fregio al margine nord dell'area (a confine con il SIC) e intorno alla porzione destinata all'uso terziario, con funzione di stacco e protezione. L'area RT2.1, rappresenta il 15% dell'intera ST (6.250 mq su 41.722 totali) *è completamente accessibile e servibile dai sottoservizi presenti sulle citate strade pubbliche e private all'intorno e sarà attuata tramite Permesso di Costruire Convenzionato, ... disciplinato dall'articolo 11 delle NTA del P.R.G. La Scheda d'Area viene pertanto divisa in due prospetti, uno afferente l'area RT2 e uno per la sub-area RT2.1.*

Preso atto di quanto precede, la Variante modifica i seguenti gli elaborati di Piano:

- NTA con l'aggiunta dell'area RT2.1 nell'elenco degli articoli 11 e 16 delle aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato;
- Schede aree normative con la formazione di una scheda per la RC58 e la soppressione della ET10;
- Schede aree normative RT e RN con la formazione di una scheda per la RT2.1 analoga alla scheda della RT2;
- Tavole P.1, P.2 1.1, P.2 1.2; P.3 1.1 e P.3 1.2.

La “*Relazione Illustrativa*” contiene la verifica dei contenuti con le previsioni del PTC2 e della coerenza con il PPR; non è presente alcuna valutazione, in merito, al dettato del PTR (Piano Territoriale Regionale).

La documentazione di Variante non riporta alcuna valutazione in merito alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, asserendone il rispetto e per quanto attiene l'idoneità con le condizioni di pericolosità geomorfologica afferenti alle aree oggetto di Variante, rimanda alle indicazioni riportate nelle Schede d'Area.

(Cfr: *Relazione Illustrativa*).

preso atto che, inoltre, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. è accompagnato dall'elaborato denominato “*Documento Tecnico di Verifica per Assoggettabilità alla VAS*”, acquisito dalla Funzione Specializzata “*Valutazioni Ambientali VAS e VIA*” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 5 del 1 febbraio 2022 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente:

- “... **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;
- **non contiene** il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al **complesso delle varianti parziali precedentemente approvate** e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;
- **non contiene**, la dichiarazione di cui al comma 1bis dell'articolo 17 L.R. 56/77, che recita “... *Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; ... tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di **adozione** e **approvazione** delle varianti stesse*”;

- **non riporta** quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di Attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/2019 n. 4/R;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/03/2022;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: *“... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività

urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti", successivamente aggiornato, a seguito della modifica della struttura organizzativa dell'Ente e la costituzione della nuova funzione specializzata denominata "Urbanistica e Copianificazione", con Decreto del Sindaco metropolitano n. 187 del 30/12/2021;

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e s.m.i., il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Montalto Dora, adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 1 febbraio 2022, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. sono formulate le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla modifica di cui al punto 1), consistente nella variazione della destinazione d'uso dell'area **per settore terziario ET10** (ex attività turistico-ricettiva in disuso, inserita in contesto residenziale) riallocando la superficie e la volumetria afferente in altre zone di Piano, come meglio illustrato nelle premesse, trasformando la suddetta zona, in *residenziale consolidato* RC58, **priva di possibilità di ampliamento**, la documentazione di Variante non contiene alcuna verifica in merito alla sussistenza del

rispetto degli standard di cui all'articolo 21 "Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale" della LUR, i quali sono definiti con modalità differenti a seconda della destinazione d'uso ascritta all'area. Si rende pertanto necessario dimostrare, ai fini del proseguimento dell'iter approvativo della proposta di Variante in oggetto, l'effettiva presenza di **aree a servizi alla residenza** a soddisfare il richiamato articolo 21 e di conseguenza il rispetto del dettato delle lettere c) e d) comma 5, articolo 17 della citata legge urbanistica, prevedendone eventualmente anche, in parte, la monetizzazione;

b) con riferimento a quanto precede, inoltre, per quanto attiene alla citata verifica delle aree a servizi, la documentazione della Variante in oggetto, fa risalire il termine temporale al quale attestare il riscontro, di cui al comma 6 dell'articolo 17 della L.R. 56/77, alla Variante Strutturale n. 1, approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 20 dicembre 2011, ai sensi della ex L.R. n. 1/2007 "Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)". La citata Legge, aveva introdotto la "**pianificazione condivisa**" tra gli Enti (Regione, Provincia e Comune) mediante la partecipazione a Conferenze di Pianificazione, era applicabile **esclusivamente** per Varianti di adeguamento al PAI, al RIR e/o con modifiche non ascrivibili a contenuti aventi caratteristiche di Revisione o di Nuovo Piano. Si suggerisce, pertanto di assumere più coerentemente, con il contesto normativo in atto, quale data di inizio della validità del P.R.G.C. la Variante approvata con D.G.R. n. 7-097185 del 26 giugno 2003, aggiornata nei contenuti alla luce delle Varianti (anche Parziali) ad oggi approvate;

c) con riferimento a quanto precede, si richiama il comma 7 dell'articolo 17 della L.U.R., il contenuto del quale, prevede la presenza nel testo dell'atto di adozione della Variante, di un **prospetto numerico** che evidenzia "... **la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga...**". **Tale prescrizione, dovrà essere riportata nella Deliberazione di approvazione della Variante**, anche in carenza di modifiche dei dati;

d) per quanto attiene l'incremento della destinazione d'uso commerciale nell'area RT1, dai previsti mq 400 ai circa mq 2.200, occorre verificare la coerenza di tale riconoscimento con la normativa vigente in materia di commercio in sede fissa. Dall'istruttoria della Variante ed in particolare dall'analisi dell'articolo 21 "Disciplina degli insediamenti commerciali" si desume che l'adeguamento sia avvenuto ai sensi della DCR 24 marzo 2006 n. 59-10831. Si consiglia, precedentemente all'adozione del Progetto Definitivo, di prendere contatti con il competente Settore Commercio della Regione, al fine di valutare la correttezza della proposta, anche a seguito degli aggiornamenti della normativa in materia di commercio in sede fissa, evitando l'eventuale adozione di modifiche, in contrasto con la citata normativa;

e) con riferimento a quanto precede inoltre, l'incremento della destinazione commerciale, in fregio ad un complesso scolastico, comporta la valutazione dal punto di vista della zonizzazione acustica e l'eventuale previsione di "**zone cuscinetto**" finalizzate ad abbattere eventuali difformità tra le classi di emissioni sonore, espresse dalle diverse attività.

Si invita pertanto, a compiere le adeguate verifiche, estese oltre all'area RT1 (la quale presenta evidenti criticità) alle altre modifiche proposte con la Variante in oggetto. Si richiama il dettato della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", la quale prevede al comma 3, articolo 5 "... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..." e che "... **ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.**" (comma 4, art. 5);

f) il Piano vigente prevede per l'accesso all'area RT1, dalla S.S. n. 26 (denominata via Ivrea in quel tratto) la realizzazione di una rotatoria; la Variante propone una modifica del disegno della stessa aggiungendo un braccio finalizzato a supportare i flussi di traffico all'interno dell'area, in ragione dell'ampliamento dell'attività commerciale. Si suggerisce, quale utile riferimento alla progettazione delle opere citate, quanto previsto dal D.M. 19 aprile 2006 (G.U. n. 170 del 24/07/2006) "**Norme funzionali e geometriche per la**

costruzione delle intersezioni stradali” e di prendere contatti con l’Ente gestore del tratto viario per le necessarie autorizzazioni;

g) con riferimento alle condizioni di rischio idrogeologico, nel dare atto che il Piano è adeguato al PAI e che alcune delle aree interessate dalle variazioni proposte ricadono in Classe di rischio IIIb2 (edificazione possibile a seguito realizzazione e collaudo interventi di difesa – nodo idraulico di Ivrea, ecc ...), la documentazione di Variante avrebbe dovuto essere accompagnata da documentazione sottoscritta da un professionista abilitato, finalizzata a confermare il mantenimento della citata classe anche alla luce di quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, approvato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 2/2016 del 3 marzo 2016. Si rimanda per ulteriori dettagli, al contributo in materia ambientale allegato;

h) si ricorda che gli elaborati di Variante, anche se informatizzati, devono essere sottoscritti oltre che dal professionista incaricato, dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento, in modo, tra l’altro, da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;

i) i citati elaborati non contengono alcuna verifica delle proposte con i contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR); il comma 2 dell’articolo 17 L.R. 56/77 recita testualmente: “Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione ed approvazione delle varianti stesse”. Si richiede di ottemperare a tale prescrizione, nell’atto di approvazione della Variante e di integrare opportunamente la “Relazione Illustrativa”;

l) si rammenta che l’atto di adozione della Variante non riporta quanto previsto dall’art. 11, comma 7 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R, nella parte che recita testualmente “... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.”, si invita pertanto l’Amministrazione Comunale a provvedere in merito, in fase di approvazione della Variante in oggetto;

Alla luce di quanto precede, si ricorda, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa ed il rispetto dei parametri indicati dalla vigente normativa in materia. Si evidenzia, altresì che l’espressione del parere di **compatibilità con il PTC2** da parte dall’Ente scrivente, **non surroga le verifiche previste dall’articolo 17 della L.R. 56/77** in capo al Comune, ai fini dell’approvazione di una Variante classificabile come Parziale.

m) si allega, infine, il contributo, già anticipato al Comune, formulato con nota prot. n. 37499 del 16 marzo 2022, dalla “Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

3. **di trasmettere** al Comune di Montalto Dora, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17/03/2022

IL DIRIGENTE (URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo



Prot. (*) Torino (*)

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Spett.le Comune di Montalto Dora
protocollo.montalto.dora@cert.ruparpiemonte.it

E p.c.

**Al Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità
Direzione Territorio e Trasporti
Città Metropolitana di Torino**

OGGETTO: 1^ Variante Parziale al PRGC di Montalto Dora, ai sensi dell'art. 17 c.5 L.R. n.56/1977
Verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening)
Parere sul Documento tecnico di verifica per l'assoggettabilità alla VAS

In relazione alla Variante in oggetto, la Città Metropolitana di Torino partecipa alla procedura di a VAS, quale soggetto esclusivamente consultivo con competenze ambientali, secondo la DGR 29 febbraio 2016 n 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

Occorre premettere che il PRGC del Comune di Montalto Dora, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G. R. n. 007-097185 del 26/06/2003, è stato oggetto di Variante Strutturale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 20.12.2011 (pub-

pag. 1

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

blicata sul BUR del 19.01.2012 n.03). In sede di stesura della sopracitata Variante fu espletata la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. 40/98 e della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, e la Valutazione di incidenza. Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) era stata coinvolta nella procedura di VAS in qualità di soggetto competente in materia ambientale e aveva fornito il proprio parere, i cui contenuti sono riportati nei paragrafi successivi per la parti che interessano le aree coinvolte dalla Variante in oggetto.

Tra le previsioni della suddetta Variante Strutturale del 2011 vi era la creazione di due nuove aree di espansione residenziale, RT1 ed RT2, oggetto di modifica nella presente Variante parziale.

La Variante parziale interviene sul PRGC con le seguenti modifiche:

- Modifica della natura urbanistica dell'area ET10 da area destinata al comparto delle attività economiche ad area residenziale RC 58 (residenziale consolidato) con incremento volumetrico ammesso "nullo", che, ai sensi dell'art.16 delle NTA, comporta l'impossibilità di qualunque ampliamento. La modifica di destinazione d'uso è finalizzata a consentire la trasformazione dell'edificio esistente in una palazzina di unità abitative. Sull'area è attualmente presente una struttura alberghiera non più in esercizio da circa 10 anni e risulta inserita in un contesto residenziale. Tra le prescrizioni particolari della scheda normativa è prevista la tutela dell'area boscata presente, tutelata e cartografata dal Piano forestale regionale.




Figura 1: Estratto PRG Vigente



Figura 2: Estratto PRG Variante

- Revisione delle aree normative RT1 e RT2 (Aree di nuova previsione), introdotte con la Variante strutturale del 2011, poste rispettivamente a sud e a nord dell'edificato esistente, entrambe sottoposte a Strumento Urbanistico Esecutivo e disciplinate ulteriormente da una Scheda d'Area allegata alle NTA. La revisione prevede una prima azione di redistribuzione di funzioni tra le due aree: nell'area RT1 viene incrementata notevolmente la funzione commerciale (che passa da 363 mq a 2.178 mq, ovvero dal 10% al 60% di Sul) e viene ridotta la funzione residenziale (che passa da 4.346 mq a 1.936 mq) mentre l'area RT2 vede salire la quota di funzione residenziale (che passa da 4.172 mq a 4.839 mq, ovvero dal 50% al 58%) e scendere quella per attività economiche (che passa da 2.781 mq a 2.628 mq, ovvero dal 50% al 42%).

La revisione prevede altresì una seconda azione relativa all'area RT2 comportante la creazione di una sotto-area denominata RT2.1 che viene esclusa dall'obbligo di intervento tramite SUE e assoggettata invece alla richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato e per la quale viene creata una apposita scheda d'area allegata alle NTA.



Figura 3: Estratto PRG vigente - area RT1



Figura 4: Estratto PRG variante - area RT1




Figura 5: Estratto PRG vigente - area RT2



Figura 6: Estratto PRG variante - area RT2 e RT2.1

Questi spostamenti di funzioni tra aree a destinazione commerciale e residenziale non impattano a livello generale di PRGC perché nelle aree RT1 e RT2 vengono recuperate le superfici a destinazione commerciale dell'area ET10 che a sua volta recupera dalle stesse la superficie a destinazione residenziale.

ISTRUTTORIA

A seguito dell'istruttoria sul "Documento tecnico di verifica per l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" (di seguito "Documento tecnico di verifica VAS") si evidenzia come il documento sia stato predisposto con un livello di dettaglio non sufficientemente esaustivo rispetto agli elementi richiesti ai sensi dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 necessari a condurre una verifica esaustiva e completa degli effetti della Variante in oggetto sulle componenti ambientali. Di seguito si evidenziano alcune osservazioni ai fini della sostenibilità ambientale della Variante in oggetto.

Area ET10

La modifica che interviene su quest'area non modifica in modo sostanziale l'impatto sulle componenti ambientali in quanto non sono ammessi incrementi e viene tutelata l'area boscata. La forma e la consistenza del fabbricato già presente sono inoltre coerenti con l'uso abitativo e pertanto non saranno necessari interventi edilizi particolarmente invasivi per adattarlo alla nuova destinazione d'uso.

Aree RT1 ed RT2 – Compensazioni

Le due aree RT1 ed RT2 oggetto di modifica nella presente Variante sono due importanti aree di espansione a sud e a nord dell'edificato esistente, RT1 con superficie di 24.200 mq e RT2 di 41.722 mq. Le due aree, istituite con la Variante strutturale al PRGC del 2011 sono libere da edificazione e, come si legge dal Documento tecnico di verifica VAS, sino ad oggi non c'è stato alcun avvio di proposta d'intervento.

Come già riportato nel parere espresso da Città metropolitana di Torino nel corso della procedura di VAS per la Variante strutturale, si evidenzia che entrambe le aree (RT1-RT2) risultano presentare elementi ambientali sensibili, meritevoli di salvaguardia e oggetto di tutela da parte del PTC2:

- suoli ad eccellente o buona produttività classe I e II di capacità d'uso;
- corridoi di connessione ecologica;

- area di particolare pregio ambientale e paesistico.

In particolare, si richiama e si condivide l'analisi delle aree contenuta nel parere del 2011:

- *Area RT1: Area di estese dimensioni 41.722 mq, situata al margine meridionale del territorio comunale, delimitata ad est dalla Roggia del Mulino, a sud da lotti liberi e a nord ed ovest da lotti edificati, caratterizzata dalla prevalente funzione agricola, in II° classe di capacità d'uso, esterna al tessuto urbano consolidato, ricompresa nel corridoio di connessione ecologica della Dora Baltea, interessata dalla fascia C del PAI della Dora Baltea*
- *Area RT2: Ampio areale di circa 27.600 mq situato al margine settentrionale del concentrico, delimitato a nord da lotti liberi, ad ovest dalla S.S. 26 e sugli altri lati da lotti edificati. E' attraversato dalla Roggia Boasca, caratterizzato dalla prevalente funzione boscata, al confine con il SIC IT 1110021 "Laghi di Ivrea", area di particolare pregio ambientale e paesistico di competenza provinciale.*

La realizzazione di tale nuova area comporta sia l'avvicinamento degli edifici e della viabilità al territorio tutelato, sia l'incremento della densità edilizia nella fascia cuscinetto dell'area protetta.

A fronte di tale contesto ambientale, il citato parere richiedeva quindi un necessario approfondimento sull'effettiva necessità urbanistica di tali aree ad alto impatto ambientale (che, a circa 11 anni dall'approvazione delle aree, non si è effettivamente manifestata) e segnalava quanto segue: "[...] nel RA non vengono valutate le misure di mitigazione e/o di compensazione per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dovuti all'attuazione della variante. L'effettiva realizzazione delle misure di mitigazione e compensazione dovrà essere indicata nelle NdA e correttamente valutata dal sistema di monitoraggio della variante."

Gli impatti ambientali dovuti alle previsioni urbanistiche su tali aree sono molto importanti e, oltre che permanere, subiscono un incremento in seguito alla variante in oggetto. Sono di particolare importanza il consumo di suolo, la sua impermeabilizzazione e la perdita di valore ecologico e funzionalità ecosistemiche, anche in considerazione delle particolari condizioni ambientali delle aree e delle importanti previsioni di viabilità esterna all'urbanizzato con conseguente aggravio sul piano urbanistico e ambientale. In particolare si rileva che l'incremento della destinazione commerciale nell'area RT1 comporta un maggiore consumo di suolo dovuto principalmente alla realizzazione dell'area a parcheggio. Si evidenzia a tal proposito che l'art. 17, al comma 8 delle NdA del PTC2 prescrive la tutela dei terreni ricadenti in I e II classe di capacità d'uso del suolo, limitando le possibilità di trasformazione degli stessi, che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazio-

ne secondo quanto previsto all'art. 13 delle NdA e nelle "Linee Guida per le Mitigazioni e le Compensazioni" allegate al PTC2.

Si rileva che gli impatti delle trasformazioni previste con l'introduzione delle suddette aree sono già stati oggetto di VAS nel 2011, tuttavia nella redazione definitiva degli elaborati della Variante strutturale al PRGC non si è dato corso alla richiesta di introdurre azioni compensative adeguate a bilanciare tali impatti avanzata nel citato parere espresso da Città metropolitana di Torino nel corso della contestuale procedura di VAS. Dalla lettura degli elaborati definitivi del PRGC si evince infatti che la stesura definitiva del capitolo 10 del RA non è stata modificata rispetto alla versione iniziale oggetto di VAS e pertanto le Schede d'Area allegate alle NTA riportano genericamente alcune azioni indicate nel suddetto capitolo, quali ad esempio la realizzazione di fasce di verde pubblico e di permeabilità delle aree a parcheggio, da realizzarsi direttamente nell'area interessata dalla trasformazione urbanistica, che hanno la valenza di misure di mitigazione ma non si ritengono sufficienti a compensare nel modo più completo gli impatti ambientali, in quanto non idonee a ricostruire le funzioni ecologiche perse con la trasformazione urbanistica.

Si ritiene pertanto opportuno che la Variante in oggetto sviluppi quanto già richiesto nel citato parere del 2011 e non approfondito, procedendo ad una valutazione delle azioni compensative adeguate a bilanciare gli effetti delle trasformazioni urbanistiche sul consumo di suolo e sulla perdita dei servizi ecosistemici da introdurre nelle Schede d'Area quale adempimento obbligatorio a carico dei proponenti. Tale valutazione va condotta sia per l'area RT1 (nella quale è opportuno considerare altresì che l'incremento della funzione commerciale nell'area RT1 comporta un aumento del consumo di suolo riferito anche alla dotazione di parcheggi a servizio delle future attività), sia per l'area RT2 (nella quale si rileva altresì che la scheda d'area allegata alle NTA riferita all'ambito RT2.1, oltre che non comprendere alcuna opera di compensazione, non riporta nemmeno le opere di mitigazione indicate nella precedente scheda d'area RT2).

A tal fine si ricorda che le compensazioni ambientali sono disciplinate all'art. 13 delle NdA del PTC2 ed esse devono necessariamente:

- essere "univoche" cioè ogni misura deve essere valorizzata come compensazione di un unico intervento, essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e devono essere prioritariamente "omologhe", cioè devono essere interventi che agiscono prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate;
- prevedere un innalzamento del valore ecologico e paesistico complessivo del territorio atto a compensare la perdita dello stesso causata dagli interventi previsti (es. a fronte

di una perdita di naturalità deve corrispondere un incremento di naturalità uguale o superiore);

- essere espressamente previste nelle norme di piano e, ove previsto, completamente dettagliate nelle norme di attuazione del SUE.

Per le modalità di intervento delle opere di compensazione si suggerisce di fare riferimento alle “Linee Guida per la Rete Ecologica” allegato 3bis al PTC2 ed in particolare al cap. 4 “La pianificazione e la progettazione per l’incremento della reticolarità” ed al cap. 5 “Indirizzi per la realizzazione degli interventi” delle LGRE sopra citate, nonché alle “Linee Guida per le Mitigazioni e Compensazioni” scaricabili al link <http://www.cittametropolitana-torino.it/cms/territorio-urbanistica/sistema-verde>.

Per la valutazione e la localizzazione delle opere di compensazione, si raccomanda un confronto con l’Ente Gestore del SIC IT1110021 - Laghi di Ivrea, individuato nella Direzione Sistemi Naturali della Città metropolitana.

Aree RT1 ed RT2 – Indicazione del vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e delle fasce di rispetto ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/1977

Le due aree RT1 ed RT2 sono interessate dalla presenza del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 dovuto per l’area RT1 alla presenza della Roggia del Mulino sul lato orientale, e per l’area RT2 alla presenza della Roggia Boasca.

Si ritiene opportuno che le Schede d’Area allegate alle NTA riportino i limiti dell’area interessata dal suddetto vincolo paesaggistico, oltre che i limiti delle fasce di rispetto di cui all’art. 29 della L.R. 56/1977 e del R.D. 523/1904.

Area RT2 - Area boscata

Una porzione dell’area RT2 risulta cartografata nelle tavole del Piano Paesaggistico Regionale tra i “territori coperti da foreste e da boschi” (art 16 NdA) quindi tutelata ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e, ai sensi dell’art. 26 NdA del PTC2, parte integrante della Rete Ecologica Provinciale. Tale considerazione non era presente nel RA del 2011 in quanto il PPR è entrato in vigore nel 2017 e la componente boscata non era quindi stata oggetto di valutazione degli impatti e delle opportune misure di salvaguardia. Occorre considerare che l’art. 16, comma 4 della NdA del PPR prescrive che *“fino all’adeguamento dei piani locali al Ppr, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nonché dell’applicazione delle prescrizioni di cui ai commi 11 e 12, l’individuazione del bosco di cui all’articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice, avviene sulla base dell’effettiva consistenza del bene, appli-*

pag. 7

cando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente; tali disposizioni costituiscono altresì riferimento anche successivamente all'adeguamento, in relazione alla dinamicità del bene, qualora lo stato di fatto risulti, nel tempo, modificato rispetto alle individuazioni del piano locale". L'area boscata viene identificata cartograficamente nella tavola P2 del PPR e risulta insistere sulla porzione dell'ambito posta verso il confine settentrionale dell'area RT2. La Carta Forestale Regionale aggiornata al 2016 individua la suddetta area boscata ma pare caratterizzarla come area boscata costituita da arboricoltura da legno a copertura arborea forestale inferiore al 20%, condizione che non la farebbe ricadere nella definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 34/2018, ed all'art. 3, comma 1, della L.R. 4/2009. Pertanto occorre un approfondimento circa l'effettiva estensione e caratterizzazione a bosco dell'area ai sensi del D.Lgs. 34/2018 e della LR 4/2019, la quale dovrà essere verificata da un tecnico abilitato e confermata sentito il competente settore regionale forestale. Nel caso fosse confermata la presenza dell'area boscata, le trasformazioni urbanistiche previste sulla stessa necessiteranno di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 nonché di autorizzazione forestale di cui alla L.R. 4/2009 e la perdita della componente boscata andrà adeguatamente compensata.

Coerenza con il PGRA

Il PRGC del Comune di Montalto Dora risulta adeguato al PAI. Il Documento tecnico di verifica VAS non affronta il tema della vulnerabilità idrogeologica ed in particolare, per le aree oggetto della presente Variante, non verifica le possibili incongruenze tra le fasce fluviali e le aree di pericolosità riscontrate a livello locale con le modifiche introdotte dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), come peraltro richiesto dalla DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018.

In particolare dalla Carta di Sintesi del PRGC vigente si rileva che:

- l'area RT1 ricade in fascia C, è individuata come area Em a rischio medio/moderato ed è classificata nella sottoclasse IIIb2; il PGRA inserisce l'area RT1 nello scenario H (alluvioni frequenti), classe di rischio R3 (rischio elevato), ambito territoriale RSCM;
- l'area RT2 non ricade in alcuna fascia (si trova nelle vicinanze della fascia C, ma non rientra all'interno), è classificata nella sottoclasse IIb; il PGRA inserisce l'area RT2 nello scenario L (alluvioni poco frequenti), classe di rischio R2 (rischio medio), ambito territoriale RSCM.

Le previsioni del PGRA risultano non coerenti e peggiorative rispetto a quanto individuato nel PRGC, e pertanto si ritiene necessario che siano condotte delle analisi di coerenza con il PGRA, all'occorrenza accompagnate da uno studio idraulico – geomorfologico, che consentano le opportune valutazioni in merito alla vulnerabilità dell'area RT1 e dell'area

RT2 ed all'impatto delle previsioni urbanistiche ricadenti sulle due aree in ragione del rischio idrogeologico.

Impatto acustico

Non è stata effettuata una valutazione sulla compatibilità acustica da parte di un tecnico competente. In particolare si ritiene necessario valutare l'impatto acustico generato dalle modifiche intervenute in ambito RT1 dove, a seguito della Variante, la categoria prevalente non sarà più quella residenziale, bensì quella commerciale, situazione che genera presumibilmente un accostamento critico con l'adiacente area scolastica, particolarmente protetta e in Classe I, che necessita di essere valutato ed eventualmente risolto.

Interferenza con la Zona Speciale di Conservazione IT1110021 - Laghi di Ivrea

La Direzione Sistemi Naturali della CMTTo, Ente gestore della ZSC Laghi di Ivrea dal 12 giugno 2018, in virtù della delega conferita con DGR n. 28-6915 del 25/05/2018, esprime le seguenti osservazioni in merito alle previsioni contenute nella variante in oggetto. Si evidenzia che, come scritto in premessa, in relazione alla Variante Strutturale 35/2011, contenente le previsioni delle aree RT1 e RT2, venne espletata la fase di Valutazione di Incidenza dall'Ente gestore che, a quella data, era la Regione Piemonte (ai sensi della l.r. 19/2009 e smi). Le Misure Sito Specifiche (con allegata la *Carta degli Habitat*) sono state approvate con DGR n. 53-4420 del 19.12.2016, quindi in data posteriore all'espressione del parere regionale, pertanto la presente istruttoria è relativa alla conformità dei contenuti della variante con le stesse MSS.

Le aree di intervento sono esterne alla Zona Speciale di Conservazione ma vicine ai suoi confini; in particolare, dalla lettura della *Carta degli habitat* risulta che:

- **la zona RT2** a nord è prossima a piantagioni di pioppi, considerati aree agricole, interframmessati ad altre colture agricole, che non dovrebbero quindi subire particolari conseguenze dalla realizzazione delle opere previste, pur costituendo una "buffer zone" nei confronti delle zone umide, degli habitat e delle specie per cui è stata istituita la ZSC; si ricorda inoltre l'importanza del "varco" da mantenere (corrispondente al Sito Natura 2000) a nord dell'area, individuato nell'ambito dell'attività sperimentale di elaborazione partecipata della Rete Ecologica Provinciale e raffigurato nella figura 8 seguente. Si valuta pertanto positivamente la previsione di una fascia di verde pubblico lungo il lato nord della RT2 e della strada che collega l'area alla statale 26, con funzione di mitigazione degli impatti ambientali. Si raccomanda l'uso di vegetazione autoctona.




Fig. 7 - Area RT2 - Estratto da Carta degli Habitat e legenda



Fig. 8 - Varco individuato tra gli abitati di Montalto Dora e Borgofranco di Ivrea

- L'area RT1 a sud risulta vicina a boschi di castagno, *Castanea sativa*, habitat 9260. Le prescrizioni contenute nelle Misure di Conservazione Generali e Sito-specifiche per questi habitat boschivi sono relative alle sole modalità di gestione. La carta forestale 2016 (SIFOR- IPLA) invece individua in quest'area robinieti (formazioni non auto-ctone).




Fig. 9 - Area RT1 - Estratto da Carta degli Habitat e legenda

- per quanto riguarda l'area **ET10** gli habitat vicini sono robinieti/ailanteti, "prati pascolo avvicendati" che in questo caso corrispondono all'habitat 6510 (praterie magre da fieno a bassa altitudine) e "altre colture arboree".




Fig. 10 - Area ET10 - Estratto da Carta degli Habitat e legenda

Visto quanto sopra, ed in considerazione del fatto che è già stato espresso un parere in linea di massima favorevole da parte della Regione in relazione alla variante strutturale 35/2011, si ritiene che, nonostante la mancanza di documentazione in proposito, la variante parziale non causi impatti significativi su specie, habitat ed ambienti della ZSC. Si raccomanda tuttavia di inserire nelle norme tecniche di attuazione e/o nelle schede riferite alle aree ET10, RT1 ed RT2 ulteriori specifiche di tutela (oltre a quelle già presenti) a carico dei proponenti dei PEC o dei richiedenti il Permesso a costruire, riguardanti la necessità di adottare nella fase di cantiere tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare il più possibile

gli impatti legati alla produzione di polveri e rumore e di impatto/disturbo sugli habitat sopra elencati.

Si richiede inoltre che, vista la prossimità alla ZSC, le opere di compensazione vengano realizzate di preferenza nel Sito stesso, rendendosi disponibili ad un confronto per la localizzazione e l'individuazione delle stesse (rif. Dott. Gabriele Bovo, Direzione Sistemi Naturali della Città Metropolitana di Torino).

PARERE

Vista la documentazione pervenuta dal Comune di Montalto Dora in data 16/02/2022, ns. prot. n. 24055;

visto il parere di Città metropolitana di Torino (allora Provincia di Torino) espresso nel 2011 nella procedura di VAS delle Variante strutturale al PRGC;

per quanto di competenza di questi uffici e ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione finale in materia di assoggettabilità alla VAS, si ritiene che:

- per quanto riguarda le trasformazioni previste sull'**area ET10**, la Variante parziale **non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica** in quanto non sono presumibili effetti e impatti ambientali significativi ulteriori sulle componenti ambientali, con richiesta di tenere in considerazione le raccomandazioni espresse nel presente parere;
- per quanto riguarda le trasformazioni previste sulle **aree RT1 ed RT2**, la Variante parziale **debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica** in quanto sono presumibili effetti e impatti ambientali significativi ulteriori sulle componenti ambientali, oltre che impatti sul consumo di suolo che, pur essendo già stati oggetto di valutazione, non sono stati risolti.

Poiché ai sensi della scheda j.1 *“Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG”* contenuta nella DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, in caso di necessità di avvio della fase di valutazione ambientale strategica l'autorità comunale competente utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, si ritiene opportuno segnalare che il Rapporto Ambientale, oltre a contenere gli aspetti previsti dalla norma vigente, debba essere approfondito con le analisi riferite alle osservazioni contenute nel presente parere, prevedendo l'adozione di misure mitigative e compensative indirizzate alla qualità

delle trasformazioni previste ed al perseguimento della compatibilità ambientale degli interventi.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente
e Vigilanza Ambientale
ing. Claudio Coffano
- sottoscritto con firma digitale -

Referenti:

Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA

arch. Cristina Elena Mandosso - tel. 011 861.6832 - e-mail: cristina.mandosso@cittametropolitana.torino.it

dott. Federico Costamagna - tel. 011 861.6844 - e-mail: federico.costamagna@cittametropolitana.torino.it

Direzione Sistemi Naturali della Città metropolitana

dott. Gabriele Bovo - tel. 011 861.6595 - e-mail: gabriele.bovo@cittametropolitana.torino.it

arch. Paola Vayr - tel. 011 861.6224 - e-mail: paola.vayr@cittametropolitana.torino.it